



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1688 del 27/12/2018

Proponente: Distretto del Perugino

Oggetto: RINNOVO ACCORDO TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 E L'ASAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' SITUATO A PERUGIA E DENOMINATO 'IL BUCANEVE'.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 18328 del 20/12/2018 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Doriana SARNARI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Pasquale PARISE

Hash .pdf (SHA256):

964af555d96341bf9f14bc8e2752b4d6a76030ae16e77db08bd9aa219907b2a5

Hash .p7m (SHA256):

2979556b1f5afb76c9c2b9e82389f3cc16cbf1a75ff3788ef6618c6806c44eee

Firme digitali apposte sulla proposta:

Pasquale Parise, Antonella Giovagnoni, Rosanna Partenzi, Giuseppina Bioli, Doriana Sarnari

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea CASCIARI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Richiamato

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 ed in particolare gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8 – quinquies;
- la D.G.R. n. 21/2005 e l’Accordo attuativo della stessa, per le aree degli anziani, disabili e dipendenze, tra la ex Ausl n. 2 – Distretto del Perugino e l’Ambito Territoriale di riferimento;
- la D.G.R. n. 182/2009 di adeguamento delle tariffe di cui alla DGR n.602/2005 per le strutture che intrattengono rapporti con il S.S.R. e che erogano prestazioni di riabilitazione
- la D.G.R. n. 1708/2009 contenente le misure di attuazione della L.R. n. 9 del 2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza.
- la Legge Regionale n. 11/2015 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” e nello specifico gli artt. 117 e 118;
- la D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015 relativa alla classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico organizzative e all’intensità assistenziale, la cui pratica attuazione, unitamente all’applicazione degli standard in essa previsti e al conseguente aggiornamento delle rette, è rinviata ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale;
- il Regolamento Regionale n. 6/2017 in materia di autorizzazione all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- il Regolamento Regionale n. 10/2018 in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
- la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 12191 del 23/11/2018 che prorogato, fino al 31/5/2019, rinnovabile fino al 30/11/2019, gli accreditamenti scaduti, rilasciati ai sensi dell’abrogato Regolamento Regionale n. 3/2002 e per il cui rinnovo sia già stata presentata istanza e che ha qualificato come provvisoriamente accreditate, fino al 31/5/2019, le strutture che hanno presentato istanza ex-novo, il tutto, nelle more dell’implementazione della dotazione organica e del funzionamento del nuovo organismo OTAR;

Ricordato

che con la Delibera del Direttore Generale n. 1410 del 22/12/2015 è stato approvato il rinnovo, fino alla scadenza dell’accreditamento (18.12.2015), rilasciato con Determinazione Dirigenziale n.10592 del 19/12/2012, dell’Accordo tra la Azienda Usl Umbria 1 e l’Asad Società Cooperativa Sociale per l’erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per persone con disabilità situato a Perugia e denominato “il Bucaneve”;

Verificato

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 30/1/2015 il competente Servizio della Regione dell’Umbria ha autorizzato l’ASAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. all’esercizio a seguito di trasferimento del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per disabili “Il Bucaneve”, con copresenza massima giornaliera di 20 utenti, ubicato in Perugia – Via Settevalli 945;
- che al CSRE Bucaneve è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale con la Determinazione Dirigenziale n. 13808 del 18/12/2018;

Dato atto

- che, ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009, su richiesta della Direzione di Distretto il Dipartimento aziendale di Prevenzione e la commissione distrettuale incaricata dalla vigilanza sulle strutture socio-sanitarie, hanno verificato il mantenimento presso la struttura dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997 che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;

- che, tramite il competente Servizio dell'Azienda, verrà verificata l'inesistenza di situazioni di incompatibilità riferite a rapporti di lavoro contratti a vario titolo con la Azienda USL Umbria 1 per il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo operante nella Struttura, incluse quelle previste dal Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione;
- che verrà acquisita la dichiarazione del Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale ASAD in ordine alla corretta applicazione dei contratti collettivi di categoria al personale operante nel Centro;

Valutata

la necessità di rinnovare l'accordo con la Società Cooperativa Asad per l'erogazione delle prestazioni del CSRE diurno situato in Perugia – Via Settevalli 945, con l'intento di garantire la prosecuzione dei piani assistenziali personalizzati per i soggetti attualmente ospiti del Centro e di assicurare, nei limiti delle risorse aziendali a disposizione, un livello di offerta adeguato ai bisogni della popolazione in termini di prestazioni socio-riabilitative in regime diurno, anche in riferimento alla programmazione degli interventi finanziabili con il Fondo per la non autosufficienza;

Ritenuto

di confermare la tariffa massima pro capite pro die di € 77, 00, al netto degli oneri fiscali (come da precisazione della Regione dell'Umbria con nota prot. n. 0164443 del 26/10/2009) per le prestazioni erogate dal Centro in quanto rivolte a soggetti con disabilità grave e con bisogni assistenziali di alta complessità, con conseguente notevole assorbimento di risorse;

Dato atto

che vengono allegati all'Accordo approvato con il presente provvedimento:

- il Patto di Integrità, stante quanto confermato dalla Delibera del Direttore Generale n. 1117 del 26/1/2018 “Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020”;
- l'Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all'art.28 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

Tutto quanto sopra premesso, si propone di:

RINNOVARE per il periodo dal 17 dicembre 2018 e fino alla scadenza dell'attuale accreditamento, avente valenza triennale dalla data del provvedimento di rinnovo (18/12/2018), l'Accordo con Asad Società Cooperativa Sociale per la erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per disabili “Il Bucaneve”, situato a Perugia – Via Settevalli 945, come da schema allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ratificando le attività proseguite senza interruzioni, a garanzia della continuità assistenziale, nel periodo dalla scadenza del precedente alla stipula del nuovo accordo;

AUTORIZZARE alla stipula dell'accordo il Direttore del Distretto del Perugino;

DELEGARE il Direttore del Distretto del Perugino, per tutta la durata dell'Accordo, alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, inclusa l'assenza di situazioni di incompatibilità relative al personale, attivando, per la parte di competenza, i Servizi ed Uffici aziendali;

IMPUTARE il costo annuo massimo, derivante dal presente atto, stimato in ca. 269.500,00 al conto COGE 31030012 “Ass. Riabilitativa in Istituti ex art. 26 L.833/1978 da privato intraregionale” del Bilancio di Esercizio per gli anni di riferimento;

DARE ATTO che l'Accordo di cui al presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati.

PO Gest. amm.va
Ass.za res.le, sem.le, terr.le
anziani e disabili
Dott.ssa A.Giovagnoni

PO Resp.le
Attività Amm.ve
Dott.ssa R. Partenzi

IL DIRETTORE
DISTRETTO DEL PERUGINO
Dr.ssa Giuseppina Bioli

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL' UMBRIA E L'ASAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO ED EDUCATIVO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' "IL BUCANEVE"

Addì in Perugia, tra:

l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore del Distretto n. 1 del Perugia, Dott.ssa Giuseppina Bioli, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del

e

l'Asad Società Cooperativa Sociale con sede in Ponte San Giovanni (PG) Via Giuseppe Lunghi n. 63, partita IVA 00539660548, legalmente rappresentata dalla sig.ra Liana Cicchi;

PREMESSO CHE

A) Il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” all’art. 34 declina i trattamenti di assistenza residenziale e semiresidenziale rivolti alle persone con disabilità, includendo nei trattamenti semiresidenziali “i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residui, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali”, imputandoli a carico del SSN per una quota pari al 70% della

tariffa giornaliera;

B) Ai sensi del D.Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i., le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/1/1997 e dalla DGR n. 21/2005 "Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001".

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

C) La Regione dell'Umbria, in attuazione dell'art. 117 della L.R. n. 11/2015, ha emanato il Regolamento n. 6 del 2/8/2017 "Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali) e il Regolamento Regionale n.10 del 26/9/2018 "Disciplina

in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. In particolare per quanto riguarda l’accreditamento, l’art. 8 del suddetto R.R. n. 10/2018, ne fissa in tre anni la validità, mentre l’art. 7 stabilisce la costituzione dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e sul sito istituzionale regionale;

D) La DGR n. 602 del 30 marzo 2005 ha ricompreso tra le strutture socio-sanitarie, i centri socio-riabilitativi, ex art. 8 della Legge 104 del 5/2/1992, con cui le Aziende USL possono instaurare rapporti convenzionali provvisori, una volta verificata la permanenza negli stessi dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 ed ha stabilito in € 77,00 la tariffa da applicare, corrispondente al costo massimo omnicomprensivo pro capite pro die delle giornate di assistenza, confermata con la DGR n. 182 del 16/2/2009;

E) La partecipazione del SSR, dei Comuni e dell’utente è stabilita in base alle disposizioni della DGR n. 21/2005 e dell’Accordo attuativo della stessa tra il Distretto del Perugino e il Comune di Perugia – Capofila dell’Ambito, dalle successive disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008, istitutiva del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, in particolare dalla DGR n. 1708/2009, con cui, tra l’altro, è stato, approvato il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti, in cui sono stati ricompresi gli interventi di assistenza ed ospitalità residenziale a ciclo diurno riconfermando in € 77,00 la tariffa e le fonti di finanziamento in 70% la quota a carico del SSR e in 30% la quota a carico del sociale;

F) Per uniformare i livelli assistenziali alla normativa nazionale e regionale e a

quanto previsto nel documento ministeriale denominato “Mattone 12 – Assistenza residenziale e semiresidenziale, la Regione Umbria, con D.G.R. n. 1622 del 29/12/2015, ha approvato la classificazione delle strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per persone disabili in base alle caratteristiche tecnico-organizzative e all’intensità assistenziale, rinviando ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale la pratica attuazione della stessa, unitamente all’applicazione degli standard e al conseguente aggiornamento delle rette;

G) L’Asad Società Cooperativa Sociale è stata autorizzata all’esercizio a seguito di trasferimento di un Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno per disabili con copresenza massima di 20 utenti, ubicato in Via Settevalli 945, Perugia, dal competente Servizio della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 30/1/2015. Il CSRE ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale n. 130808 del 18/12/2018;

H) Ai sensi del punto 7) della D.G.R. n. 182/2009 il competente Servizio dell’AUSL 1 e la commissione distrettuale incaricata della vigilanza sulle strutture socio-sanitarie, hanno verificato il mantenimento presso la struttura dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997, che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e, prima della stipula, si procederà alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante della Struttura in ordine all’applicazione dei contratti di categoria al personale nella stessa operante.

CONCORDANO E STIPULANO

la seguente disciplina dei rapporti tra l’Azienda Umbria 1 (successivamente

denominata AUSL1) e l'Asad Società Cooperativa Sociale (successivamente denominata Società Cooperativa) per la erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Il Bucaneve" (successivamente denominato Centro), ubicato a Perugia – Via Settevalli 945 - dal 17 dicembre 2018 fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento fissato in tre anni dalla data del provvedimento di rinnovo (18/12/2018), nel limite dei posti accreditati e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto dell'accordo

La AUSL 1 si avvale del Centro per l'erogazione di un servizio di accoglienza diurna a carattere socio-riabilitativo ed educativo con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo, per persone con disabilità medio-grave e grave, in età giovane adulta post scolare, di entrambi i sessi, per le quali non vengano ritenuti praticabili percorsi alternativi di inserimento sociale, formativo e produttivo.

Il Centro dovrà offrire un servizio riabilitativo ed educativo mirato al recupero, sviluppo o mantenimento sia di funzioni adattive perdute o non ancora strutturate, sia di autonomie funzionali e sociali, con progetti individuali programmati a medio e lungo termine; dovrà inoltre offrire opportunità educative e di riabilitazione sociale che riducano l'emarginazione e l'isolamento attraverso l'attivazione di relazioni esterne e l'utilizzo di risorse sociali, favorire il coinvolgimento della famiglia all'interno della programmazione del servizio e dei singoli progetti riabilitativi personalizzati e garantire sostegno e contenimento alla famiglia

per alleviare l'impegnativo carico assistenziale.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 20 copresenze giornaliere.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale con riduzione dell'impegno riabilitativo a favore di un più intenso intervento assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della Usl e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nel Centro possano continuare la frequenza anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 3 – Tipologia delle prestazioni del Centro

Il Centro garantisce prestazioni integrate personalizzate e offre uno spazio di vita quotidiana accogliente, aperto, collegato funzionalmente ed operativamente con il sistema dei servizi sanitari, socio-assistenziali e con gli altri servizi e risorse del territorio.

Nel Centro dovrà essere assicurato lo svolgimento di tutte le attività di seguito elencate:

- accoglienza giornaliera con articolazione oraria strutturata dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00/9.30 alle ore 16.00/17.30;
- attività di carattere alberghiero (pasti);
- accompagnamento ed assistenza, con appositi automezzi attrezzati, ad attività ed opportunità socio-riabilitative esterne;
- attuazione di piani assistenziali personalizzati, inclusa l'igiene e la cura della persona, sulla base della valutazione delle capacità motorie,

relazionali, cognitive e delle autonomie della persona con disabilità;

- promozione della vita relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi ed educativi mirati;

- organizzazione di attività di riabilitazione occupazionale, funzionale, relazionale;

- organizzazione di attività educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di integrazione sociale;

- sperimentazione e/o attivazione di percorsi di terapia occupazionale;

- sviluppo di processi motivazionali alla cura della persona e nelle attività della vita quotidiana;

- attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio (associazioni, scuole ecc.).

- trasporto dalla abitazione al Centro e viceversa con appositi automezzi attrezzati per gli utenti residenti nel territorio del Distretto del Perugino/Zona Sociale n. 2;

ART. 4 – Tariffe

La tariffa pro-capite giornaliera per le prestazioni del Centro è fissata, come da indicazioni della D.G. R. n. 602/2005 confermate dalla D.G.R. n. 182/2009 e salvo eventuali futuri aggiornamenti, in € 77,00 (settantasette/00) non comprensiva degli oneri fiscali.

La AUSL 1 contribuisce con una quota pari al 70% della tariffa, oltre IVA se dovuta.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2, si concorda di applicare la tariffa pro capite giornaliera di € 58,00 (cinquantotto/00), non comprensiva degli oneri fiscali, fissata dal Nomenclatore Tariffario allegato alla D.G.R. n. 1708/2009 per

gli inserimenti in Centri diurni per anziani, e pertanto la quota sanitaria a carico della Usl, pari al 50% della tariffa, ammonterà ad € 29,00 (ventinove/00), salvo futuri aggiornamenti.

Qualora vengano inseriti nel Centro utenti con progetti riabilitativi che prevedono una frequenza part-time per metà giornata, la tariffa e conseguentemente la quota sanitaria a carico della AUSL 1 saranno ridotte del 50%.

L'erogazione della tariffa o della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

ART. 5 – Accesso al Centro

L'ipotesi di progetto e la richiesta di accesso al Centro viene formulata dall'assistente sociale della AUSL 1, competente nell'area della disabilità e operante nei servizi socio-sanitari territoriali, ed inviata alla UMVda distrettuale, che convoca il servizio sociale, l'utente e la famiglia e valuta l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto. In seguito l'UMVda sottopone il progetto alla autorizzazione del Direttore del Distretto. L'UMV distrettuale, utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte), predispone la scheda di Valutazione Multidimensionale delle persone Disabili (SVAMDI), che verrà visualizzata dal Centro. La UMV da mandato al servizio sociale di definire con la famiglia e la struttura, la pianificazione dell'intervento. Il Centro, sulla base della scheda valutativa multidimensionale, attua il piano assistenziale personalizzato.

Annualmente il Centro condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale della AUSL, titolare del progetto, il percorso socio-riabilitativo avvenuto, utilizzando la scheda di Valutazione Multidimensionale delle

persone Disabili (SVAMDI) all'interno del software gestionale.

Sarà cura dell'assistente sociale della AUSL attivare l'UMVDA al fine dell'eventuale rinnovo e/o modifica del progetto.

Il Centro si impegna ad inserire nello specifico software gestionale (Atl@nte), la scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) degli utenti già inseriti e alla tenuta dei piani assistenziali personalizzati corredati dal foglio di presenza aggiornato, riferiti a ciascun utente inserito.

Il Centro, inoltre, si impegna alla rivalutazione periodica del piano assistenziale personalizzato tramite il suddetto software, secondo le specifiche indicazioni regionali in materia.

Eventuali inserimenti effettuati sulla base della richiesta di UMVDA di altri territori o sulla richiesta diretta degli utenti (o dei familiari) verranno comunicati alla Direzione del Distretto del Perugino.

ART. 6 – Dimissione dal Centro

La conclusione del progetto socio-riabilitativo viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con il Centro e con il soggetto e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto socio-riabilitativo, redigere apposita relazione alla UMVDA distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

ART. 7 – Liquidazione competenze

La liquidazione delle competenze dovuto seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, incluse le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL 1 n. 150 del 12/2/2015 pubblicata al link aziendale:

[http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-](http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione)

[trasparente/pagamenti-dellamministrazione.](http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione)

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ.

I suddetti documenti, contenenti i numeri d'ordine acquisiti dalla AUSL, verranno emessi dopo la verifica ed accettazione formale o tacita da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che il Centro dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso il Centro nel mese di riferimento, documentati con una apposita scheda controfirmata dall'utente o dal suo rappresentante legale o referente. Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, la AUSL 1 acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

Tutti i pagamenti a favore della Società Cooperativa per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Cooperativa, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, e su cui possono operare i soggetti all'uopo individuati nella suddetta autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Società Cooperativa si obbliga a comunicare alla AUSL 1 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la Società Cooperativa é tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative ad assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività educative, occupazionali, ricreative e culturali, trasporto.

ART. 10 - Requisiti di qualità

La Società Cooperativa si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività del Centro il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 21 del 12 gennaio 2005, dalle DGR n. 602/2005 e n. 182/2009, dal Regolamento Regionale n. 10 del 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che

L'accordo verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Società Cooperativa si impegna:

- 1) ad esporre il regolamento interno del centro socio-riabilitativo ed educativo diurno;
- 2) a rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti e le tariffe praticate.

ART. 11 - Specialità e servizi

Il Centro, a cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 13808 del 18/12/2018 (come da Allegato 1) al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale), ha una capacità di accoglienza pari ad un massimo di 20 copresenze giornaliere.

Le planimetrie da cui risulta l'organizzazione e le caratteristiche degli spazi della struttura dovranno essere consegnate al momento della stipula dell'accordo e saranno conservate agli atti del competente Ufficio del Distretto.

ART. 12 - Personale

Il personale sanitario, socio-riabilitativo ed educativo che opera nella Struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso il competente ufficio del Distretto.

Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso e l'orario settimanale svolto presso la Struttura.

E' fatto obbligo alla Società Cooperativa di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso il Centro, anche se in via

temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La Società Cooperativa si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nel Centro i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La Società Cooperativa si impegna ad impiegare personale in possesso delle idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale.

Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

Nel Centro dovrà essere previsto un Responsabile della struttura con compiti di coordinamento e di supervisione metodologica ed organizzativa.

ART. 13 – Metodologia di lavoro

La metodologia di lavoro del Centro è caratterizzata da una forte intenzionalità socio-riabilitativa e da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra prestazioni sanitarie, sociali ed educative.

Vengono garantiti dal Responsabile del Centro il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Altresì deve essere garantito il coinvolgimento costante della famiglia nella attuazione del progetto socio-riabilitativo ed educativo e nella relativa verifica.

ART. 14 – Documentazione

La Società Cooperativa che gestisce il Centro si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria presso il Centro.

Gli strumenti essenziali della documentazione, cartacei e/o gestiti mediante la piattaforma di Sistema Atl@nte, comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto socio-riabilitativo ed educativo individuale;
- scheda di attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;
- cartella di servizio personale, scheda turni, mansioni;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.

ART. 15 - Controlli

La Società Cooperativa si impegna ad attenersi alle disposizioni di cui all'art. 10 del R.R. n. 10/2018 relative alla sospensione e revoca dell'accreditamento istituzionale.

L'AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo (omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.), anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione distrettuale di controllo e verifica.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell' AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Società Cooperativa che

gestisce il Centro non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l' AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli del presente accordo, l'AUSL 1 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi sociali ha rilasciato l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale.

La Società Cooperativa si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'AUSL 1, l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

ART. 16 - Continuità delle prestazioni

La Società Cooperativa si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

ART.17 – Debiti informativi

La Società Cooperativa si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi relativi al Centro, che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo della piattaforma regionale per la gestione dei servizi alla persona, denominata Sistema Atl@nte, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 18 – Trattamento e protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Il Bucaneve", la Società Cooperativa viene nominata Responsabile Esterno e con la stessa viene sottoscritto l'addendum di cui all'Allegato 2) al presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ART. 19 – Assicurazione

La Società Cooperativa è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

ART. 20 – Codice etico

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, di cui all'Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere

di tali fattispecie.

ART. 21 - Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza fino al termine di scadenza dell'attuale accreditamento, fissata in tre anni dalla data del provvedimento di rilascio (.....), salvo cessare immediatamente nel caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

ART. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia

ART. 23 – Documenti che fanno parte dell'Accordo

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vengono materialmente allegati allo stesso:

- Determina Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 13808 del 18/12/2018 (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
- Patto di Integrità (Allegato 3);

ART. 24 - Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale la Società Cooperativa dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

La Società Cooperativa riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

La Società Cooperativa dichiara di aver optato per l'applicazione del regime naturale per le cooperative sociali con aliquota IVA al 5% (n. 41bis – Tabella

A, parte II, DPR n. 633/1972) ai sensi dell'art.1 comma 331 della L. n. 296/2006.

La Società Cooperativa dichiara di essere un Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017; il presente accordo è pertanto esente dall'imposta di bollo, ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il presente accordo, redatto in n. 2 (due) originali, consta di n. 18 (diciotto) facciate di cui n. 19 (diciannove) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia,

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato

Per la Società Cooperativa Sociale Asad – il Legale Rappresentante

La Società Cooperativa Sociale Asad espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui all'art.2 – 3 – 4- 7 – 8 – 9 -12 - 15 – 16 - 17 – 18- 19 - 20, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Società Cooperativa Sociale Asad - il Legale Rappresentante

COD. PRATICA: 2018-002-15270



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Programmazione dell'assistenza ospedaliera. Accreditemento. Autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie. Valutazione di qualità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13808 DEL 18/12/2018

OGGETTO: Rinnovo dell'Accreditamento Istituzionale al Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo "Il Bucaneve" della Coop. Soc. ASAD sito nel Comune di Perugia, ai sensi dell'art.8-quater del D. Lgs. 502/92.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il T.U.LL.SS. 27/07/1934, n. 1265, art. 193;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833, art. 43;

Visto il D.P.R. 14/01/1997;

Visto l'art. 8-quater del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 come modificato dal D.Lgs, n. 229 del 10/06/1999;

Visto il Regolamento Regionale 31/07/2002, n. 3: "Disciplina in materia di

COD. PRATICA: 2018-002-15270

Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Visto l’art. 118 della L.R. 9/4/2015 n. 11 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”;

Vista la D.G.R. n. 570 del 07/05/2003 “Approvazione del Modello Operativo per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

Viste la D.G.R. n. 367 del 27/03/2003 con cui è stato istituito il Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento Istituzionale (N.V.A.) e la D.G.R. n. 1095 del 07/10/2013 di rideterminazione dei componenti del N.V.A.;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 15/12/2004 “Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie socio-sanitarie della Regione Umbria: approvazione della Check-List Generale e del Disciplinare”;

Vista la DGR n. 413 del 08/03/2010 “Accreditamento Istituzionale: determinazioni”;

Vista la DGR n. 1120 del 26/07/2010 “Accreditamento Istituzionale: ulteriori determinazioni”;

Vista la DGR n. 1551 del 04/11/2010 “Accreditamento istituzionale: attuazione DGR 413/2010 e DGR 1120/2010 nelle more dell’operatività dell’Agenzia Umbria Sanità”;

Vista la D.D. n. 7768 del 28/10/2011 di aggiudicazione della gara all’Organismo di Certificazione Cermet;

Vista la D.D. n. 86 del 11/01/2012 “Istituzione, approvazione e pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Valutatori ed Esperti Tecnici per svolgere l’attività di Audit per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie della Regione Umbria”;

Vista la D.D. n. 1387 del 28/02/2012 “Aggiornamento del Disciplinare per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Umbria con DGR 413/2010, DGR 1120/2010 e DGR 1551/2010. Emanazione delle modalità operative”;

Vista la D.G.R. n. 74 del 04/02/2013: “Accreditamento Istituzionale: riconoscimento dello status di struttura accreditata nelle more del completamento delle procedure di verifica ai sensi della D.G.R. 1551/2010”;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2013 n. 150 convertito con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 – art. 7: “Proroga di termini in materia di salute”;

Vista la D.D. n. 9811 del 17/12/2015: “Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale al Centro Socio-Riabilitativo ed Educativo “Il Bucaneve” della Coop. Soc. ASAD sito nel Comune di Perugia, ai sensi dell’art.8-quater del D. Lgs. 502/92.”;

Vista la richiesta della Soc. Coop. ASAD, tendente ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002, il Rinnovo dell’Accreditamento Istituzionale per il Centro Socio Riabilitativo Educativo Diurno Il Bucaneve pervenuta in data 27/09/2018 prot. n. 209472;

Preso atto che il Gruppo di Verifica Ispettiva (G.V.I.), ha svolto l’Audit di Rinnovo dell’Accreditamento in data 01/12/2018;

Acquisito il Rapporto Finale di Audit (ns. prot. n. 262247 del 10/12/2018)

Acquisito il parere del Nucleo di Valutazione espresso nella seduta del 14/12/2018;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

COD. PRATICA: 2018-002-15270

1. Di **Rinnovare l'Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni**, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del Regolamento Regionale n. 3/2002 al "**Centro Socio Riabilitativo Educativo Il Bucaneve**" della Soc. Coop. ASAD sito nel comune di Perugia – Via Settevalli n. 945 - partita IVA 00539660548 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Liana Cicchi, **per l'attività di Centro Socio Riabilitativo ed Educativo diurno per disabili con coesistenza massima di n. 20 utenti**;
2. Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
3. Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'Art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
4. La Sig.ra Liana Cicchi, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuta a segnalare al Servizio competente della Regione Umbria, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
5. L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
6. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 18/12/2018

L'Istruttore
Cosetta Mariotti
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Gianni Giovannini
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/12/2018

Il Dirigente
Gianni Giovannini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

ALLEGATO 2)

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni del Centro socio-riabilitativo ed educativo diurno "Il Bucaneve" ubicato a Perugia – Via Settevalli 945 tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la Società Cooperativa Sociale ASAD, di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la Società Cooperativa Sociale ASAD accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla Società Cooperativa Sociale ASAD in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare

l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.

10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:

10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.

10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve

tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

Il Designato al trattamento
Il Direttore
Del Distretto del Perugino
Dr.ssa Giuseppina Bioli

Il Responsabile del Trattamento
Il Legale Rappresentante p.t.
Società Cooperativa Sociale ASAD
Sig.ra Liana Cicchi

Tabella 1

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Utenti ammessi al Centro	Dati comuni
	Dati relativi alla salute

Tabella 2

SERVIZI	DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Accoglienza diurna con percorsi socio-riabilitativi di breve, medio e lungo periodo	Prestazioni declinate dalla DGR n.21/2005, dalla DGR n. 1708/2009, dal DPCM 12/1/2017 sulla Livelli Essenziali di Assistenza.
Gestione documentazione relativa agli ospiti	Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria del Centro.
Gestione flussi informativi con l'utilizzo della piattaforma regionale di Sistema Atl@nte	Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMDI) e del piano assistenziale individuale.

Tabella 3

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE	
Riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi	<p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p>Controllo degli accessi ai locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accesso ai locali del Centro è protetto con idonei sistema di rilevazione; - l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nel Centro per le attività oggetto del presente accordo; <p>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</p> <p>l'accesso alla piattaforma di Sistema Atl@nte, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione del Centro, avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p>

ALLEGATO 3)

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale ASAD per l'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità situato in Perugia, "Il Bucaneve".

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASAD

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale ASAD per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni del centro socio-riabilitativo ed educativo residenziale e diurno per persone con disabilità "Il Bucaneve" situato a Perugia, cui è stato rinnovato l'accreditamento con Determinazione Dirigenziale della Regione dell'Umbria n. 13808 del 18/12/2018.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della Società Cooperativa Sociale ASAD di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla

qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Società Cooperativa Sociale ASAD si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Società Cooperativa Sociale ASAD si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Società Cooperativa Sociale ASAD prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Società Cooperativa Sociale ASAD di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Società Cooperativa Sociale ASAD si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Società Cooperativa Sociale

ASAD viene eletto competente il Foro di Perugia.
Perugia, il

Per il Direttore Generale dell'Azienda UsI Umbria 1 – il Dirigente Delegato

Per la Società Cooperativa Sociale ASAD – il Legale rappresentante
